

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1966

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria e del commercio per il completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 gennaio 1960 n. 15 ha autorizzato la spesa di lire due miliardi 500 milioni per consentire al Ministero dell'industria e del commercio il completamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della Carta geologica d'Italia e dei relativi studi illustrativi entro la data del 30 giugno 1970.

Allo scopo di accelerare i lavori della complessa e imponente opera scientifica è stata data facoltà al Ministero, ferma restando la competenza attribuita al proprio Servizio geologico, di affidare l'esecuzione dei lavori stessi in tutto o in parte a istituti scientifici delle Università italiane, a enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche, nonchè a singoli geologi e tecnici specializzati, anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Per ottenere una assoluta garanzia sui requisiti scientifici e tecnici del lavoro eseguito e per la necessaria azione di coordinamento, la legge ha previsto l'istituzione,

presso lo stesso Ministero, di un Comitato geologico, composto da eminenti geologi, docenti universitari, funzionari qualificati ed esperti in materia.

Al Comitato sono stati altresì attribuiti i compiti di dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi necessari aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della legge, nonchè di esprimere parere sui problemi concernenti la geologia del territorio nazionale.

Infine il Ministero è tenuto a riferire al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato dei lavori per il completamento e aggiornamento della Carta.

In considerazione della considerevole mole del lavoro da affrontare, entro i limiti fissati dalla legge n. 15 del 1960, il Ministero si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2 della legge stessa, conferendo incarichi di rilevamento oltre che a docenti uni-

versitari e a enti statali attrezzati per ricerche geologiche, anche a geologi e tecnici specializzati estranei all'Amministrazione. Questi ultimi, che ammontano a circa un centinaio, sono stati finora assunti con contratti annuali, nei quali è stabilito un compenso forfettario mensile corrispondente allo stipendio iniziale di impiegati statali con analoghe funzioni.

La forma di assunzione sinora adottata ha privato geologi e tecnici specializzati delle agevolazioni normalmente applicate ai contrattisti di altre Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio, Ministero del turismo e spettacolo, eccetera), che da tempo già usufruiscono della tredicesima mensilità, delle ferie annuali e dell'indennità di cessazione dal servizio (legge 23 giugno 1961, n. 520; decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 1215).

Al fine di eliminare tale sperequazione, è stato predisposto l'unito disegno di legge, nell'intento di adeguare la disciplina del rapporto di lavoro in esame a quella delle altre categorie che si trovano nell'identica posizione.

Con l'articolo 1 si dispone che le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati uti-

lizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15 siano regolate con effetto dal 1° marzo 1966 da apposito disciplinare da emanare d'intesa con il Ministero del tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. In detto disciplinare verranno praticamente recepite le norme già adottate dall'Amministrazione per regolare le prestazioni di analoghe categorie di personale vincolate all'Amministrazione dello Stato da rapporti contrattuali di natura privatistica.

Con l'articolo 2 viene elevato di cinque anni, in favore del personale stesso, il limite di età previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1957 n. 3 per partecipare ai concorsi per accedere nei ruoli del Corpo delle miniere, attualmente fissato in 32 anni di età.

Come è chiarito dall'articolo 3 del disegno di legge, le agevolazioni concesse saranno coperte, come per gli anni trascorsi dalla data di applicazione della legge, con i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 5 della più volte citata legge n. 15 del 1960 per l'ammontare, già sopra specificato, di lire due miliardi e 500 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata d'intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il disciplinare avrà effetto dal 1° marzo 1966.

Art. 2.

Per la partecipazione ai concorsi nei ruoli del Corpo delle miniere banditi dal Ministero dell'industria e del commercio il limite di età previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aumentato di cinque anni a favore dei geologi e dei tecnici specializzati di cui al precedente articolo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.